

PNRR - EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the Seas (EMBRC-UP) Missione

4, Componente 2, Investimento 3.1 Codice Progetto MUR: IR0000035 - CUP UNINA:

C63C22000570001

PNRR

MISSIONE «ISTRUZIONE E RICERCA»

Missione 4 Componente 2

**Investimento 3.1 “INFRASTRUTTURE DI RICERCA”
area ESFRI “Health and Food”**

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

Dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

CAPITOLATO TECNICO

Procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la “FORNITURA INSTALLAZIONE COLLAUDO E TRAINING DI SPETTROMETRO DI MASSA DA BANCO AD ALTA RISOLUZIONE (HRMS) CON SORGENTE DI TIPO ELETTROSPRAY BASATO SU TECNOLOGIA QUADRUPOLO/DETECTOR AD ALTA RISOLUZIONE ”.

– con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 D.L.gs n.36/23

CIG B1BBE59C91– CUP C63C22000570001

CAPITOLATO - RDO MEPA N: 4354079



INDICE
Premessa
Art. 1 - disciplina dell'appalto
Art. 2 – oggetto e caratteristiche della fornitura
Art. 3 –termine ed esecuzione della fornitura
Art. 4 – penali
Art. 5– verifica di conformità
Art. 6– garanzie sulle attrezzature
Art. 7 - stipula/garanzia definitiva
Art. 8 - responsabile unico del progetto
Art. 9 – fatturazioni e pagamenti
Art. 10 –tracciabilità flussi finanziari
Art. 11 – obblighi dell'impresa nei confronti dei dipendenti
Art. 12 - risoluzione
Art.13 – risoluzione in danno
Art. 14- recesso
Art. 15 - inadempienze
Art. 16– sicurezza/duvri

Art.17 responsabilità verso terzi
Art. 18 - divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 19 - spese contrattuali
Art. 20 - elezione di domicilio
Art. 21 essenzialità delle clausole
Art. 22 - norme di rinvio
Art. 23 - foro competente

PREMESSA

Il progetto “EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the Seas” (EMBRC-UP, Codice progetto MUR: IR0000035 - CUP UNINA: C63C22000570001) mira a potenziare la ricerca nel campo della salute e dell'alimentazione nelle aree delle risorse marine, consolidando e potenziando l'infrastruttura di ricerca EMBRC. In questo ambito è stato previsto l'acquisto di uno spettrometro di massa da banco con sorgente ESI capace di effettuare misure MS e MS/MS ad alta risoluzione per realizzare analisi di campioni di matrice naturale.

ART. 1

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- 1) dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- 2) dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) dalle Linee Guida emanate dall'ANAC;
- 4) dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- 5) dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 6) dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- 7) dal vigente PIAO nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- 8) dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- 9) dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel PIAO di Ateneo;
- 10) dalle disposizioni contenute nel “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale” stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli (sottoscritto dal Rettore in data 10/12/2021);
- 11) dalla legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)”;
- 12) dalla legge 108/2021 di “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni Bis)”;
- 13) dal Regolamento UE 2021/241 che stabiliscono tutte le misure dei Piani Nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR);
- 14) dal Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento Delegato UE 2139/2021 che integra il regolamento UE 2020/852 – Circolare del 13 ottobre 2022, n.33 della Ragioneria dello Stato relativa alla Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH;
- 15) dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- 16) dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

17) dalla Circolare MEF 29 giugno 2022, n. 27 che definisce gli obblighi di monitoraggio per gli interventi PNRR;

18) dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";

19) da ogni altra disposizione vigente, applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 2

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura ha ad oggetto uno "SPETTROMETRO DI MASSA DA BANCO AD ALTA RISOLUZIONE (HRMS) CON SORGENTE DI TIPO ELETTROSPRAY BASATO SU TECNOLOGIA QUADRUPOLO/DETECTOR AD ALTA RISOLUZIONE"

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

L'attrezzatura oggetto del presente appalto di fornitura dovrà soddisfare, a pena di esclusione, i requisiti minimi tecnici e le seguenti specifiche tecniche:

- Lo spettrometro di massa da banco deve essere basato su tecnologia quadrupolo/detector ad alta risoluzione che lavori in trasformata di Fourier.
- Lo spettrometro di massa deve essere in grado di separare gli ioni di diverso valore di massa/carica senza l'utilizzo di campi magnetici generati da magneti a superconduzione.
- Deve essere dotato di interfaccia "Electrospray" (ESI) riscaldata in grado di operare ionizzazione positiva e negativa, con flussi massimi compresi tra 10 e 1000 μL senza necessità di ripartizione.
- Deve permettere acquisizioni in "Full Scan" in alta risoluzione in un range di massa compreso almeno tra 40 e 3000 amu.
- Deve avere una risoluzione almeno pari a 60.000 FWHM a m/z 200.
- Deve poter prevedere acquisizione contemporanea di dati in modalità "full scan" ed eventi di frammentazione "MS/MS" senza perdita di sensibilità
- Deve disporre di una modalità di acquisizione di tipo "Data Dependent Scan"
- Deve avere un'accuratezza di massa non inferiore a 2 ppm (calibrazione interna) e 5 ppm (calibrazione esterna)

- Deve disporre di un quadrupolo capace di isolare i precursori con banda passante non superiore a 0,4 Da
- Deve essere dotato di sistema di infusione diretta a mezzo siringa.
- Deve poter lavorare in polarità alternata
- La fornitura deve comprendere il software per la gestione dello strumento, nonché il computer, completo di monitor e sistema operativo, su cui farlo eseguire.
- È richiesta una garanzia di fabbrica della strumentazione offerta per un periodo 12 mesi a partire dalla data del collaudo positivo. Questa copertura deve comprendere un numero illimitato di interventi di emergenza con fornitura di parti di ricambio originali che si rendano necessarie alla riparazione dello strumento.

I costi di trasporto, installazione e training sono inclusi nell'offerta e sono a carico del fornitore.

ART.3

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione/posa in opera, verifica di conformità ed accettazione delle attrezzature e training oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguite entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17 co. 8 – 9 e 50 co. 6 del d. lgs. 36/2023 s.m.i., e dall'art. 8 della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76)

ART.4

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legge n. 77/2021, secondo cui, oltre all'ipotesi di ritardato adempimento, lo stesso principio troverà applicazione altresì nei casi di inadempienza a quanto previsto dai commi 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile), 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della

relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte) e 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani e donne), dell'art. 47 del medesimo decreto, graduando la misura della penale giornaliera, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sulla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del suddetto ammontare complessivo.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART.5

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità del servizio oggetto della presente procedura sarà effettuata alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 116 del D.L.gs n. 36/2023 e dell'allegato II.14 contenuto nel predetto codice dei contratti pubblici

La verifica di conformità sarà tesa ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

ART. 6

GARANZIA SULLA ATTREZZATURA

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per almeno 12 mesi dalla data della verifica di conformità; fino alla positiva verifica di conformità il cliente non è autorizzato all'uso dello strumento.

Il training verrà eseguito dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La garanzia non copre le spese relative a:

- tutte le parti soggette a consumo e ad usura
- rotture delle parti in vetro e in ceramica
- qualsiasi guasto causato dall'uso improprio della strumentazione

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica dei macchinari oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti necessarie al funzionamento ottimale della fornitura.

ART.7

STIPULA/GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, costituire e presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, c. 4 del Codice in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dell'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 53 del Dlgs 36/2023.

ART. 8

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dalla vigente normativa, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona della dott.ssa. Mariarosaria Persico, cat. EP, area Amministrativa – Gestionale: **mrpersic@unina.it**

ART. 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione dopo la regolare esecuzione della fornitura installazione collaudo e training ed è quindi subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte del Dipartimento che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione ELETTRONICA nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'Operatore Economico:

a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo (**OLMPWJ**) **riportato in contratto, Dipartimento di Farmacia - il CIG B1BBE59C91 CUP: C63C22000570001 e il riferimento al progetto PNRR - EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the Seas (EMBRC-UP) Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Codice Progetto MUR: IR0000035** - solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto (contabilita.dip.farmacia@pec.unina.it); si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Progetto;

a.1) la fattura sarà rifiutata laddove nella causale non sarà riportata: il titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR e l'indicazione del PNRR e della Missione/investimento/sub-investimento, così come previsto nel precedente punto a;

b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

ART. 10

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, CIG, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

L'affidatario, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'affidamento in oggetto, è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e, in particolare, a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. A tal fine, l'affidatario è tenuto a compilare e firmare digitalmente la dichiarazione di cui all'allegato E e a caricare la medesima sul MePA. Il codice identificativo di gara è: **CIG n. B1BBE59C91**

ART. 11

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'impresa appaltatrice per tutta la durata dell'appalto si obbliga ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette. In fase di esecuzione l'Amministrazione si riserva il controllo in merito alla coerenza di comportamento da parte dell'appaltatore rispetto a quanto offerto in sede di gara. Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Amministrazione.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica attività da svolgere.

L'Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte di questa Amministrazione.

L'Aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Aggiudicataria dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'Amministrazione si riserva di non liquidare le fatture.

L'Aggiudicataria dovrà tenere indenne il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito

di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria è tenuta al rispetto del Codice Etico adottato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ART. 12

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso art. 122 del D. lgs. 36/2023 l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 9 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95-98 del D. lgs. 36/2023;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- j) mancata adesione agli impegni di cui all'"Atto d' impegno" debitamente allegato al presente Capitolato.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura alla verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Ferma restando l'osservanza dell'art. 122 del codice, se la prestazione non sarà conforme alle indicazioni espresse nella presente e non sarà eseguita nel rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione, questo Dipartimento avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante potrà procedere ad effettuare il ricorso all'esecuzione in danno ovvero, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

ART. 14

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.L.gs n.36/23, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART.15

INADEMPIENZE

L'Impresa deve garantire la massima precisione nell' adempimento degli obblighi assunti. Ogni ritardo, omissione o difformità della fornitura, installazione collaudo e training, ovvero il mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della fornitura, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente capitolato e nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, costituisce inadempimento contrattuale. Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate dal Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II all'impresa aggiudicataria, alla quale è concesso un termine di 5 giorni per contro dedurre. Decorso infruttuosamente detto termine, o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, il Dipartimento di Farmacia procederà, a seconda dei casi, all'addebito degli eventuali danni subiti per effetto e a causa dell'inadempimento dell'Impresa.

ART.16

SICUREZZA/DUVRI

Nell'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

Incombe a carico della ditta aggiudicataria qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso dell'esecuzione della prestazione, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili del Dipartimento o di terzi.

Inoltre tenuto conto che l'appalto ha ad oggetto la fornitura della strumentazione, con allaccio alla rete elettrica e comunque con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo, conformemente agli indirizzi ricevuti dalla competente Ripartizione Prevenzione e Sicurezza, non risulta necessaria l'elaborazione del DUVRI. Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela

necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

ART. 17

RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile verso il Dipartimento e/o verso terzi, e risponderà di tutti gli eventuali danni causati alle persone, alle cose o alle strutture esistenti che comunque derivassero dall'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti del predetto Dipartimento e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica del servizio.

ART. 18

DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui art. 120 del D. lgs. 36/2023.

ART.19

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicazione previste dal vigente quadro normativo relative alla procedura di gara, nonché tutte le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

ART. 20

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Operatore Economico si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 21

ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, conseguentemente la violazione anche di una sola di esse abilita le parti a chiedere le sanzioni previste dall' art. 1453c.c.

ART. 22

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

A norma del GDPR Privacy, i dati raccolti saranno utilizzati nell'ambito del presente affidamento e l'affidatario con la sottoscrizione del contratto ne autorizza espressamente l'utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto.

ART. 23

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

**Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Mariarosaria Persico**